

C16: 9170831925



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
riunitosi in data 1° marzo 2023

n. 15/2023 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 23 febbraio 2022, con la quale è stata autorizzata, subordinatamente all'approvazione del budget dell'esercizio 2022, l'adesione al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione "SDAPA" per la fornitura di servizi di vigilanza - ID SIGEF 2407 - tramite l'indizione di un appalto specifico per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, del servizio di televigilanza e telesorveglianza e degli eventuali servizi aggiuntivi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 36 mesi, decorrenti dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2025, per un importo presunto di spesa massima di euro 702.075,00 - oltre Iva di legge per euro 154.456,50 per un ammontare complessivo di euro 856.531,50 - oltre oneri di sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso d'asta, pari a euro 6.490,00 - oltre Iva di legge per euro 1.427,80 - per un ammontare complessivo di euro 7.917,80;
- VISTA la memoria congiunta della Direzione Generale, del Servizio Gare e Contratti e del Servizio Risorse Umane prot. ENA23_597641 del 24 febbraio 2023, nella quale si rappresenta che:
- La pubblicazione dell'appalto specifico sulla piattaforma SDAPA è stata effettuata in data 21 aprile 2022 e il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è stato fissato al 16 maggio 2022, ore 12:00;
 - la Commissione Giudicatrice, in data 3 agosto 2022, ha riscontrato, relativamente all'offerta potenzialmente prima in graduatoria presentata dal _____ - società cooperativa consortile stabile, la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di verifica di congruità, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per tale ragione, con nota del 10 agosto 2022 (prot. ENA22_2193781), il Presidente ha trasmesso gli atti al Responsabile Unico del Procedimento, per le attività di competenza;
 - Il RUP, con nota del 10 agosto 2022 (prot. ENA22_2194441) inviata al suddetto _____, ha avviato il procedimento di verifica della congruità, chiedendo le opportune giustificazioni in merito all'offerta presentata. All'esito dell'esame delle giustificazioni presentate _____, in data 27 ottobre 2022, il Responsabile Unico del Procedimento, non ritenendo superata l'anomalia riscontrata nell'offerta formulata dal medesimo operatore, ha trasmesso al Presidente della Commissione Giudicatrice l'esito di non congruità (nota prot. ENA22_2964411). Di conseguenza, in data 21 novembre 2022, si è tenuta la seduta pubblica telematica della Commissione Giudicatrice con la quale è stata disposta l'esclusione del concorrente di cui sopra e avviato lo scorrimento della graduatoria;
 - L'offerta del successivo concorrente, Security Service S.r.l., è risultata anch'essa anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma

MR

Segue Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 1° marzo 2023

3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, pertanto, anche nei suoi confronti è stato avviato il procedimento di verifica in termini di congruità;

- nelle more della conclusione del nuovo procedimento di congruità, con ricorso notificato alla Fondazione in data 30 dicembre 2022, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, impugnando il provvedimento di esclusione e chiedendo, previa sospensione della procedura di gara, la riammissione alla stessa e la conseguente aggiudicazione; nel caso in cui la Fondazione avesse stipulato il contratto con il secondo concorrente in graduatoria, la ricorrente ha sin da subito chiesto l'inefficacia dello stesso e il conseguente risarcimento dei danni;
- nel frattempo, il procedimento di verifica di congruità dell'offerta presentata dalla società Security Service S.r.l., seconda in graduatoria, si è concluso con giudizio positivo, come da relazione trasmessa, al Presidente della Commissione Giudicatrice, con nota del 17 gennaio 2023 (prot. ENA23_161731);
- tenuto conto del giudizio pendente e in attesa dell'udienza cautelare fissata per il giorno 8 febbraio 2023, pur a fronte dell'imminente scadenza dell'allora vigente contratto dei servizi di vigilanza armata (il 31 gennaio 2023), in via prudenziale per evitare una potenziale esposizione a pretese risarcitorie, la Fondazione non ha proceduto all'aggiudicazione al secondo operatore economico in graduatoria;
- con la scadenza del contratto relativo ai servizi di vigilanza in parola e in assenza di aggiudicazione della gara *de qua*, si è provveduto all'erogazione dei servizi di accoglienza e portierato attraverso l'autoorganizzazione interna delle risorse, valutando eventualmente l'affidamento temporaneo dei soli servizi di televigilanza/telesorveglianza della sede centrale della Fondazione e dell'immobile sito in Roma alla via Cavriglia;
- all'udienza cautelare dell'8 febbraio 2023, il TAR, con ordinanza n. 810/2023, ha accolto la "domanda cautelare ai limitati fini previsti dall'art. 55 comma 10 c.p.a.", fissando al contempo l'udienza di merito al 19 aprile 2023;
- in ottemperanza a quanto sopra, la Fondazione non ha allo stato provveduto all'aggiudicazione della gara;

CONSIDERATO che la Fondazione, dal 1° febbraio 2023, ha provveduto ad assicurare, con esito positivo e senza alcun disservizio, l'attività di vigilanza (non armata), accoglienza e portierato attraverso l'organizzazione interna, utilizzando lavoratori già in forza presso l'Ente;

TENUTO CONTO che negli anni, la Fondazione si è avvalsa di un servizio di vigilanza armata per rafforzare il presidio di sicurezza della sede di Via Antoniotto Usodimare data la presenza della filiale della Banca Nazionale del Lavoro, depositaria dei suoi conti, nei locali siti al piano terra dell'immobile in veste di conduttrice;

RITENUTE le ragioni di sicurezza, che al momento dell'indizione della gara avevano determinato la necessità di una vigilanza armata, essere venute meno nel corso della procedura di affidamento, allorché il 4 ottobre 2022 (cfr. raccomandata a.r. in pari data prot. ENA22_269759E), la Direzione Immobiliare della BNL S.p.a. ha comunicato alla Fondazione il recesso

ML

Segue Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 1° marzo 2023

anticipato dal contratto di locazione con scadenza naturale prevista per il 30 novembre 2026, a decorrere dal 1° maggio 2023;

- RITENUTO** a fronte della suddetta circostanza, sopravvenuta e non prevedibile al momento dell'indizione della procedura di gara, nonché della mancata aggiudicazione, per le ragioni sopra esposte, necessario rivalutare l'attualità dell'interesse all'affidamento, in quanto, venuta meno l'esigenza di una sicurezza armata, le prestazioni di accoglienza, portierato, controllo degli accessi, etc., possono essere effettuate da vigilanti non armati, come dimostra la soluzione provvisoriamente adottata dalla Fondazione;
- CONSIDERATO** che, ad ogni modo, ove la situazione lo richiedesse, si potrebbe procedere con l'internalizzazione di risorse specializzate in tale tipologia di prestazioni, con inquadramento a norma del CCNL per la vigilanza non armata e Servizi fiduciari;
- CONSIDERATO** che successivamente alla cessazione dell'ultimo contratto in essere per i servizi di vigilanza armata, le tre guardie giurate che prestavano servizio presso la Fondazione, due delle quali da oltre vent'anni, hanno avanzato, tramite un loro legale di fiducia, pretese retributive e contributive nei confronti di Enasarco, con disponibilità ad un componimento bonario. Indipendentemente dalla fondatezza o meno delle suddette pretese, la Fondazione potrebbe anche valutare, in alternativa o in aggiunta al personale interno già in forza presso la Fondazione, una loro eventuale assunzione;
- TENUTO CONTO** quale ulteriore elemento di valutazione, che il costo medio presunto stimato di un lavoratore inquadrato secondo il vigente CCNL relativo alla Vigilanza non armata e ai Servizi fiduciari, prendendo come parametro di riferimento la più alta paga base tabellare conglobata (livello IV super), è pari ad € 1.461,42, per un orario settimanale ordinario di 40 ore, per un costo annuale per la Fondazione, per ciascun lavoratore di € 41.580,00, per una spesa annuale totale, per tre lavoratori, di € 124.740,00; a detto costo, si potrebbe aggiungere la spesa per l'affidamento dei soli servizi di telesorveglianza e televigilanza, per un costo stimato annuale di € € 24.000,00, oltre iva, ovvero € 29.280,00, potenzialmente oggetto di ribasso nel caso di affidamento pluriennale ad un operatore;
- TENUTO CONTO** che sulla base della stima dei costi medi sopra indicati, anche nell'ipotesi di internalizzazione di tre risorse, risulterebbe, per un periodo di 36 mesi (pari alla durata dell'appalto), un notevole risparmio per la Fondazione, come da seguente prospetto:

	Offerta economia	Costo in caso di internalizzazione (nei 36 mesi)
	€ 582.081,54	€ 374.220,00 (costo stimato delle tre risorse assunte, nell'arco di 36 mesi)
	€ 128.057,94 (iva)	€ 87.840,00 (costo stimato per i servizi di televigilanza e telesorveglianza, nell'arco di 36 mesi, comprensivi di iva)

DC

Segue Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 1° marzo 2023

Totale	€ 710.139,48	€ 462.060,00
--------	--------------	--------------

- VISTO l'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente richiamato nel Capitolato d'onori della gara, ai sensi del quale "[l]e stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto";
- VISTO l'art. 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "[p]er sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o [...] di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato [...]";
- RITENUTA mutata la situazione di fatto, a causa di una circostanza non prevedibile al momento dell'indizione della procedura di gara, da cui consegue il venir meno dell'esigenza e dell'interesse della Fondazione rispetto ai servizi oggetto dell'appalto;
- SENTITO il parere del Direttore Generale

DELIBERA

di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e, contestualmente, di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della L. n. 241/90, la delibera consiliare n. 15/2022 in premessa, nonché tutti gli atti di gara conseguenti o connessi.

IL SEGRETARIO
(Andrea Mastromo)

IL PRESIDENTE
(Alfonso Mai)

Visto per l'esecuzione
IL DIRETTORE GENERALE
(Antonio Buonfiglio)

